

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 25619 Anno 2020**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI**

**Relatore: RICCIARELLI MASSIMO**

**Data Udiienza: 25/06/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Pittelli Giancarlo, nato il 09/02/1953 a Catanzaro

avverso l'ordinanza del 09/01/2020 del Tribunale di Catanzaro

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del consigliere, Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che concluso per il rigetto del ricorso;

uditi i difensori, Avv. Giovanni Aricò e Avv. Salvatore Staiano, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento senza rinvio e in subordine con rinvio.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 9-13/1/2020 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha confermato l'applicazione nei confronti di Pittelli Giancarlo della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di



Catanzaro in data 12/12/2019, riqualificando, conformemente all'originaria richiesta del P.M., il fatto di cui al capo *A-bis* non come partecipazione alla consorteria bensì come concorso esterno in associazione di 'ndrangheta ex artt. 110, 416-*bis*, comma secondo, cod. pen., e ribadendo la gravità indiziaria anche per i reati di cui ai capi *A-bis.1* (art. 326, comma terzo, cod. pen.), *A-bis.4* (artt. 326, comma terzo, 416-*bis.1* cod. pen.) e *A-bis.5* (artt. 323, 416-*bis-1* cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso il Pittelli tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 335, 178, comma 1, lett. c), 191 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Avrebbe dovuto reputarsi inesistente qualsivoglia iscrizione del ricorrente a modello 21, non potendosi attribuire rilievo alla documentazione prodotta dal P.M., recante l'ordine di iscrizione, peraltro in un caso priva di attestazione di deposito, e dovendosi invece aver riguardo alle risultanze del S.I.C.P.

In tal modo avrebbe dovuto ritenersi che, stante il collegamento tra iscrizione e potere investigativo, non esistevano atti utilizzabili nei confronti del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 141-*bis*, 116 e 191 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La modalità di documentazione prevista dall'art. 141-*bis* cod. proc. pen. era volta ad assicurare l'apprezzamento dell'interrogatorio, quale garanzia *erga omnes*.

Non avrebbe potuto al riguardo prospettarsi la genericità dell'originaria eccezione, mentre la deduzione si fondava sull'art. 116 cod. proc. pen., essendo irrilevante affermare che le dichiarazioni rese da Mantella Andrea appartenevano ad altri procedimenti penali, a fronte di quanto esposto nella richiesta di duplicazione.

Né avrebbe potuto prospettarsi una modalità di documentazione diversa da quella prevista, considerando che la stessa è primariamente a beneficio di chi subisce l'atto inquisitorio.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., in conseguenza della nullità dell'ordinanza genetica per difetto del potere di modificare il fatto.

Il tema dedotto non ineriva al potere di riqualificazione, ma alla radicale immutazione del fatto, avendo il G.I.P. ravvisato la partecipazione al sodalizio che differisce dal concorso esterno sotto il profilo del coefficiente psicologico.

Tale immutazione in termini aggravatori finiva per vulnerare il principio cautelare con ricadute sulle consistenze cautelari.



2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al delitto di rivelazione di segreto di ufficio.

Con riferimento alle captazioni del 22 settembre e del 2 ottobre 2018, il tenente colonnello Naselli avrebbe rivelato profili di criticità in ordine alla reale titolarità della impresa MC Metalli s.r.l., di cui tuttavia il Delfino aveva contezza fin dal momento in cui aveva esercitato il diritto di accesso.

Per il resto era stato fatto riferimento alla comunicazione dell'effettuazione della riunione relativa alla pratica di interesse del Delfino e della circostanza che il Delfino era stato riabilitato, profili tuttavia inidonei a rendere offensiva la condotta, trattandosi di dato nel primo caso irrilevante e nel secondo già conosciuto dal Pittelli, difensore del Delfino.

Peraltro, anche con riguardo alla vicenda Mazzei, segnala il ricorrente che il predetto Mazzei era il denunciante e che, a parte il fatto della trasmissione dell'indagine a Legnano, la denuncia conteneva quanto oggetto del presunto disvelamento.

2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di abuso di ufficio.

L'accusa si incentrava sulla condotta del Naselli, consistita nell'allungare i tempi della pratica riguardante il Delfino, ma era contrastata dal rilievo che il Naselli aveva esaurito l'istruttoria, come emerso documentalmente, solo sei giorni dopo la conversazione intercettata, intercorsa con il ricorrente.

Inoltre il provvedimento era stato sfavorevole al Delfino.

Non era dunque configurabile una condotta rilevante, né omissiva né commissiva, fermo restando che era stato introdotto un elemento di fatto nuovo, cioè l'abuso per omessa astensione, non era stata verificata la doppia ingiustizia, specificamente riguardante anche l'evento consumativo, e non era comunque ravvisabile il dolo intenzionale, mancando il perseguimento di un obiettivo ulteriore, rispetto alla mera coscienza della illegittimità formale del provvedimento, quanto alla legittimazione del Naselli ad adottarlo.

2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con deduzione di vizio di motivazione.

Con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, era stato sottolineato che Delfino non era considerato intraneo alla consorte di 'ndrangheta di cui al capo A) e che era stato in precedenza definitivamente assolto dall'accusa di essere partecipe alla cosca Piromalli/Molè.

Il Tribunale sul punto aveva però formulato una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, da un lato segnalando l'irrilevanza dell'esistenza di una compagine criminale di riferimento e dall'altro considerando

necessaria la finalità di agevolare l'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa.

Ma in realtà l'aggravante presuppone che il comportamento del concorrente nel reato sia assistito dalla cosciente finalizzazione agevolatrice di un sodalizio criminale, il che presuppone che il sodalizio esista.

Nel caso di specie la riconducibilità del Delfino a sodalizi mafiosi pur esistenti costituiva l'unico elemento idoneo a porre in luce l'orientamento finalistico della condotta, in realtà non ascrivibile al ricorrente che aveva perseguito l'interesse di un suo cliente, che sapeva essere stato assolto da delitti associativi.

2.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al ravvisato concorso esterno di cui al capo *A-bis*.

Ricostruiti i principi elaborati dalla giurisprudenza, a partire dalla sentenza Mannino delle Sezioni unite, ai fini della configurabilità del concorso esterno, segnalata la necessità di un contributo specifico, concreto e causalmente rilevante per le finalità del sodalizio, valutabile *ex post* e incidente sulla conservazione o sul rafforzamento dell'associazione o di una articolazione, il ricorrente sottolinea che il Tribunale aveva fatto riferimento alla vicenda Valtur e a quella riguardante i verbali del collaboratore Mantella.

Relativamente alla vicenda Valtur non avrebbe potuto assumere rilievo l'evocazione del nome di Luigi Mancuso presso gli uffici della Prelios, che si risolveva nella manifestazione di un'opinione personale in relazione alla difficoltà di operare in zona caratterizzata dalla presenza di criminalità organizzata, ma non costituiva una coartazione delle scelte imprenditoriali dell'interlocutore.

Inoltre la motivazione sul punto era manifestamente illogica, essendosi da un lato prospettato che il ricorrente si poneva in posizione di parità con il Mancuso e i suoi sodali, anche se si presentava come mediatore di un affare che il Mancuso aveva mostrato di voler gestire, e dall'altro posto in luce che nel momento in cui il ricorrente era comparso sulla scena in realtà, come si sarebbe scoperto poi, il villaggio Valtur era stato già ceduto a terzi: di qui la contraddittorietà della valutazione di un fatto privo di efficienza causale come sintomatico a fini cautelari in rapporto all'asserita volontà del Mancuso di voler gestire l'affare.

Quanto all'ulteriore vicenda, segnala che, a fronte delle deduzioni difensive, in base alle quali era da escludersi che il ricorrente fosse venuto in possesso dei verbali integrali relativi alle dichiarazioni del Mantella, il Tribunale aveva sostenuto che pur non avendo disposto dei verbali, era tuttavia possibile ritenere che li avesse letti e ne avesse estratto appunti, ciò sulla base del riferimento fatto da Giamborrino Giovanni, in contatto con il ricorrente, che in una conversazione aveva riferito all'interlocutore che il nominativo di un terzo non compariva nelle carte: ma in tal modo il Tribunale aveva tratto le proprie

conclusioni sul fatto ignoto da una doppia presunzione in ordine al fatto che il ricorrente fosse stato la fonte del Giamborrino, che il predetto avesse letto i verbali e ne avesse poi parlato ad altri, in assenza di indizi in ordine alla fonte della conoscenza e in violazione del principio secondo cui non è consentita una *praesumptio de praesumpto*, stante la necessità che l'indizio sia certo e preciso.

Peraltro i verbali del Mantella erano stati prodotti in versione omissata riassuntiva e poi in versione omissata fonotrascritta nel procedimento Black Money, e il verbale di collaborazione del 19/7/2016, riguardante la figura di Luigi Mancuso, era stato integralmente prodotto nel medesimo procedimento.

Inoltre vi era stata una diffusa campagna di stampa in merito alle propalazioni, elementi tutti compatibili con la conoscenza lecita degli atti, ma non nella forma integrale, e non coerenti con l'ipotesi della conoscenza di materiale coperto da segreto e poi diffuso a terzi.

La motivazione era peraltro connotata da contraddittorietà intrinseca rispetto alla pretesa conoscenza dei verbali, in rapporto alla mancata conoscenza da parte del ricorrente delle accuse che il Mantella aveva rivolto a lui stesso nei verbali di giugno e agosto, nonché rispetto al fatto che il ricorrente non avesse mai avuto la copia del verbale, in rapporto alla circostanza che Giamborino Giovanni avesse potuto consultare i verbali presso l'abitazione di Mancuso Luigi.

Peraltro vi era contraddittorietà extratestuale in relazione al fatto che Giamborrino fosse stato assicurato dal ricorrente, quando in realtà Mantella aveva parlato di lui nel giugno 2016, e in relazione al fatto che nella conversazione del 19/11/2016 vi fossero riferimenti alla possibile paura da parte di Mancuso del pentito, esclusa tuttavia dal Giamborrino, secondo cui egli non aveva avuto a che fare con questi qua e il ricorrente aveva affermato di non sapere quello che potrà dire "questo qua".

In tale prospettiva era rilevabile mancanza di motivazione in ordine ad un tema dedotto in sede di impugnazione, decisivo ai fini della ricostruzione del tema della conoscenza dei verbali.

Altrettanto carente avrebbe dovuto reputarsi la motivazione con riguardo all'individuazione della fonte delle informazioni, che il Tribunale aveva ravvisato in un funzionario, a fronte della ritenuta insussistenza di gravi indizi da parte del G.I.P.: non era dato inferire dal rapporto di conoscenza la messa a disposizione dei verbali, in assenza di elementi indiziari dai quali desumere che quel funzionario ne avesse avuto a sua volta la disponibilità.

E la circostanza che nell'interrogatorio del 14 dicembre 2016 il funzionario avesse chiesto informalmente notizie sulla posizione del ricorrente e di altri soggetti era stata intesa in contrasto con l'assunto che lo stesso ricorrente e la sua fonte fossero a conoscenza delle accuse del Mantella fin dal luglio 2016, non essendovi bisogno di sondare informalmente il Mantella nel dicembre 2016.

Valutando poi il profilo sinallagmatico del preteso concorso, il Tribunale aveva formulato rilievi apodittici, in quanto nella vicenda Annunziata il ricorrente non aveva avuto incarichi, relativamente alla vicenda Delfino non risultava che costui, peraltro non inquadrabile all'interno di una cosca, fosse stato indirizzato al ricorrente dal Mancuso, quanto alla vicenda Basile, la richiesta di pagamento di un credito, quand'anche illecito, vantato da Basile, era stata formulata da Giamborrino su indicazione del Mancuso, non potendosi dunque parlare di protezione da parte di costui.

Era da rimarcarsi inoltre il fatto che il preteso concorrente esterno in più occasioni avesse sollecitato il capo dell'associazione a consegnarsi alle forze dell'ordine, elemento segnalato ma di cui era stata omessa la valutazione.

2.8. Con l'ottavo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio o mancanza di motivazione.

Il Tribunale aveva valorizzato la presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare che con sentenza n. 48 del 2015 la Corte costituzionale ne ha escluso l'applicazione nel caso del concorso esterno per la sua diversità strutturale rispetto alla condotta di partecipazione.

Quanto al pericolo di reiterazione il Tribunale aveva formulato una motivazione carente, non avendo dato conto del pericolo concreto e attuale, inteso quale probabilità di un'occasione prossima di reiterazione, e avendo fatto ricorso a valutazioni congetturali.

3. Con motivi nuovi depositati il 22 maggio 2020 i difensori del ricorrente si soffermano sul tema della rivelazione dei contenuti dei verbali del Mantella, facendo riferimento alla lettera inviata dal predetto alla madre, valorizzata nel provvedimento impugnato: segnalano che si trattava di notizie già divulgate sulla stampa e che dunque non avrebbe potuto fondarsi su tale elemento la gravità indiziaria a carico del ricorrente, tanto più che il Tribunale aveva escluso che il Pittelli avesse disposto materialmente dei verbali integrali e aveva inoltre reputato prive di riscontri le dichiarazioni del Mantella sul conto del ricorrente, riguardanti la partecipazione a loggia massonica coperta.

Inoltre fanno rilevare che le dichiarazioni del Mantella non erano state sottoposte al vaglio di attendibilità sulla base dei canoni di valutazione richiesti dalla giurisprudenza.

4. Ulteriori motivi nuovi sono stati presentati con memoria a firma dei difensori del ricorrente, depositata il 25/5/2020.

4.1. Innanzi tutto si approfondisce il tema della configurabilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa e si prospetta un aggiuntivo vizio di legittimità, relativo alla ritenuta ravvisabilità del concorso nei poteri di direzione

attribuiti al capo Luigi Mancuso con conseguente incidenza del rapporto a beneficio dell'intero gruppo criminale.

Facendo leva sulla connotazione plurisoggettiva della partecipazione, si sottolinea che il concorso esterno non può considerarsi alla stregua di un contributo al singolo partecipante, non potendo ridursi ad un mero accordo criminoso, ciò che farebbe venir meno il discrimine rispetto alla condotta di favoreggiamento o di assistenza agli associati.

Per contro, stante la natura autonoma del delitto di cui all'art. 416-*bis*, comma secondo, cod. pen. il Tribunale aveva finito per qualificare come concorsuale la condotta prestata a favore del singolo associato e non dell'associazione, alla stregua di un concorso in un reato monosoggettivo, figura non prevista dall'ordinamento.

Il Tribunale aveva alla resa dei conti utilizzato la condotta di favoreggiamento per trasformarla in concorso esterno monosoggettivo.

Viene richiamata a tal fine l'analisi differenziale tra concorso esterno e fattispecie aggravata da finalità agevolatrice, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 8545 del 2020.

4.2. Con ulteriore motivo nuovo si prospetta violazione di legge, correlata all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen.

Si segnala che l'aggravante era stata fondata sulla finalità di accrescere il prestigio criminale di Luigi Mancuso, sulla circostanza che Delfino fosse stato inviato al ricorrente dal predetto Mancuso e sulla finalizzazione agevolativa della 'ndrangheta di appartenenza del Delfino.

Considerando che la connotazione dell'aggravante si fonda sulla direzione della condotta rispetto all'evento, il Tribunale aveva omesso di indicare elementi da cui desumere che la condotta fosse principalmente volta ad accrescere il prestigio criminale di Luigi Mancuso, aveva omesso di valutare la finalità egoistica della condotta, in termini di locupletazione personale, non aveva superato la frattura logica insita nel fatto che il Delfino non fosse organico né ai Piromalli né al sodalizio vibonese, aveva trasformato un'aggravante a dolo specifico in una congerie di vantaggi personali del ricorrente, personali dell'imprenditore favorito, utili indirettamente ad un sodalizio di altra provincia e ancor più indirettamente finalizzati ad accrescere il prestigio del Mancuso, capo crimine di altra consorteria.

Ancora una volta richiamando la citata sentenza delle Sezioni Unite si sottolinea che avrebbe dovuto darsi conto dell'associazione agevolata e del contributo avuto di mira, spiegandosi la rilevanza della finalità specifica per giustificare l'aggravamento sanzionatorio.

La mancanza di motivazione in ordine agli elementi fattuali indicativi della finalizzazione criminale specifica avrebbe dovuto comportare l'annullamento

senza rinvio dell'ordinanza anche nel caso di conferma della gravità indiziaria in ordine ai reati fine, atteso il decorso del termine di fase.

4.3. Con un terzo motivo nuovo si esamina il tema del quadro cautelare, prospettandosi violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen.

In aggiunta alla già segnalata mancanza di una prognosi relativa alla concretezza di specifiche opportunità di ricaduta, si deduce che il Tribunale non aveva considerato la frattura temporale tra i fatti e il momento applicativo della misura, tale da imporre un onere di motivazione più stringente e rigoroso.

Ciò tanto più avrebbe dovuto valutarsi con riguardo al tema della adeguatezza della misura inframuraria in relazione al carattere relativo, dopo l'intervento della Corte costituzionale, in materia di concorso esterno, della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

5. Ulteriore memoria con allegati è stata depositata nell'interesse del ricorrente in data 8/6/2020.

Si ripercorrono schematicamente il ragionamento sulla cui base è stato ravvisato il concorso esterno e i dati probatori, in primo luogo le conversazioni intercettate, posti a carico del ricorrente, in relazione alla vicenda Plastron, ai verbali del Mantella, alla vicenda Valtur, all'intervento del Naselli e alla questione Mazzei.

Il quadro sinottico è invocato al fine di verificare la prova di resistenza, a fronte della dedotta inutilizzabilità degli elementi raccolti nella fase delle indagini in conseguenza della mancata iscrizione del ricorrente, nonché a fronte della prospettata inutilizzabilità dell'attività investigativa successiva al 30 maggio 2014, a fronte di iscrizione a carico di ignoti effettuata il 24/5/2013 sulla base di informativa che delineava la struttura, i fini e il programma e conteneva "coordinate onomastiche", con conseguente necessità di retrodatazione delle iscrizioni.

Si segnala a tal fine il carattere aperto degli orientamenti in materia di ricostruzione del termine di iscrizione nel registro degli indagati, a fronte di quanto rilevato circa il controllo da parte del giudice della sussistenza di indizi agli effetti dell'art. 63 cod. proc. pen. e della riconosciuta valenza della giurisprudenza a definire il diritto vivente.

Su tali basi l'intero quadro delle intercettazioni effettuate risulterebbe inutilizzabile in quanto i decreti successivi al maggio 2014 si fonderebbero su dati inutilizzabili, distinguendo tra conversazioni inutilizzabili perché direttamente derivanti da violazione di un divieto probatorio, intercettazioni espressamente disposte a seguito del decisivo apporto conoscitivo derivante da intercettazioni



inutilizzabili e intercettazioni autonome o solo eventualmente collegate, solo occasionalmente connesse, solo in parte o per nulla giustificate da elementi derivanti da conversazioni inutilizzabili.

In particolare si prospetta la derivazione dell'intercettazione a carico del ricorrente da quella sull'utenza Giamborrino, la quale peraltro era stata autorizzata sulla base di elementi inidonei a rappresentare i presupposti legittimanti di una captazione, in particolare con riguardo alla giustificazione dell'intercettazione di quella utenza.

Inoltre si ribadisce l'inutilizzabilità derivante da violazione dei termini di durata delle indagini.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo, incentrato sulla mancata o tardiva iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve essere valutato unitamente al motivo esposto nella memoria depositata in data 8/6/2020, parimenti concernente il tema dell'utilizzabilità degli atti di indagine, in rapporto alla decorrenza e scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.

Tali doglianze sono nel loro complesso infondate.

1.1. Deve innanzi tutto rilevarsi che il Tribunale ha dato conto della produzione da parte del P.M. di atti di iscrizione del ricorrente nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., risalenti al 18/1/2018 con riguardo al reato associativo, e al 22/2/2019 con riguardo agli altri reati, per i quali è stata poi emessa la misura cautelare.

Deve aggiungersi che la difesa non ha prodotto attestazioni di diverso segno, tali da contrastare siffatte risultanze.

Costituisce in tale ottica deduzione puramente astratta quella incentrata sulla funzione attribuibile agli estratti del S.I.C.P. (condivisibilmente riconosciuta da Sez. 5, n. 40500 del 24/9/2019, Barletta, Rv. 277345), posto che in concreto la difesa non ha dimostrato che i provvedimenti di iscrizione prodotti dal P.M., espressivi della determinazione assunta dall'organo inquirente, non avessero trovato riscontro in corrispondenti annotazioni nel S.I.C.P.

1.2. A fronte di ciò va rimarcato che l'iscrizione del nome dell'indagato determina la decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, alla cui scadenza consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivamente compiuti, fermo restando che il termine non condiziona la possibilità di chiedere e di disporre misure cautelari (*ex plurimis* Sez. 1, n. 5879 del 23/10/2012, dep. 2014, Caldarelli, Rv. 258744; Sez. 2, n. 45988 del 28/11/2007, Tripodi, Rv. 238519).

Ma nel contempo deve ribadirsi che quell'iscrizione non influisce sulle garanzie difensive connesse al compimento di determinati atti e neppure ha rilievo al fine di condizionare la validità ed utilizzabilità di atti compiuti prima di tale iscrizione (sul punto le perspicue valutazioni di Corte cost. n. 307 del 2005).

1.3. D'altro canto costituisce *ius receptum* che non sia consentita al giudice la retrodatazione della decorrenza del termine di durata delle indagini sulla base di una diretta ricognizione dei presupposti, costituiti da una *notitia criminis*, connotata dalla corrispondenza del fatto ad una fattispecie di reato e dall'identificazione del soggetto cui il reato è attribuito: si assume al riguardo che gli eventuali ritardi indebiti sono sprovvisti di conseguenze agli effetti dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando eventuali profili di responsabilità disciplinare o addirittura penale in capo al magistrato cui sia ascrivibile il ritardo (Sez. U. n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244376).

Né potrebbe valorizzarsi in senso contrario il potere di verifica riconosciuto al giudice al fine della concreta attribuzione al dichiarante della veste sostanziale di indagato, a prescindere da riscontri formali (sul punto Sez. U. n. 15208 del 2572/2010, Mills, Rv. 246584), giacché in questo caso vengono in rilievo immanenti garanzie difensive di natura sostanziale e dunque profili che, come si è visto, non sono direttamente dipendenti dall'iscrizione e dalla connessa durata delle indagini preliminari.

1.4. Alla luce di tale analisi, pur non potendosi escludere opzioni legislative diverse *de iure condendo*, deve concludersi che non ha concreta rilevanza la data dell'iscrizione del Pittelli nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in quanto non risulta dedotta specificamente l'inutilizzabilità di atti di indagine, rilevanti ai fini del giudizio di gravità indiziaria, compiuti dopo quell'iscrizione, mentre deve escludersi che possano considerarsi inutilizzabili atti compiuti in epoca anteriore a detta iscrizione, in relazione alla pregressa insorgenza di elementi tali da giustificare una invero non consentita retrodatazione della stessa.

1.5. E neppure risulta concretamente valorizzabile il generico assunto secondo cui l'iscrizione a mod. 44 risalente al maggio 2013 di notizia di reato riguardante l'ipotesi associativa, sulla base di informativa connotata da dettagliati riferimenti strutturali e nominativi, di per sé comporterebbe l'inutilizzabilità dell'intero compendio risultante dalle operazioni di intercettazione, in assenza di proroghe dell'originario termine, fermo restando che la difesa ha dato frammentariamente conto di un'iscrizione nominativa del marzo 2014 nel procedimento n. 2239/14, la sola, ad ogni buon conto, che, per le ragioni già illustrate, avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini del computo, nei confronti dei soggetti iscritti, peraltro diversi dal Pittelli, del termine di durata delle indagini per un'ipotesi associativa.

2. Per concludere il tema dei profili di inutilizzabilità prospettati nella memoria dell'8/6/2020, deve rimarcarsi l'assoluta genericità della doglianza formulata con riguardo al decreto di autorizzazione a svolgere operazioni di intercettazione su utenza in uso a Giamborino Giovanni, assumendosi la mancanza di idonea motivazione, ma senza un'articolata analisi dei presupposti legittimanti richiesti per l'adozione del decreto, riferito a reato di criminalità organizzata e dunque ricadente nella sfera di applicazione dell'art. 13 d.l. 152 del 1991, fermo restando che il decreto, nel richiamare la richiesta e il suo contenuto, risulta dar conto sia della necessità di approfondimento sia del coinvolgimento del Giamborino.

3. E' inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il secondo motivo, incentrato sul mancato rilascio di copia della registrazione degli interrogatori del collaboratore di giustizia Andrea Mantella.

3.1. In primo luogo va rilevato che non sono prospettati i profili di concreta rilevanza delle dichiarazioni del Mantella ai fini del giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente, esse incidendo sotto un profilo diverso, quale presupposto di fatto, rispetto al tema della loro acquisizione *extra ordinem*, sul quale si tornerà.

Inoltre, nella stessa prospettiva evocata anche dal Tribunale, deve convenirsi che, a fronte di quanto dedotto nel provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio di copia della registrazione, non risultano dedotti specifici profili, tali da rendere rilevante in questa sede la mancata immediata disponibilità da parte del ricorrente della registrazione delle dichiarazioni del Mantella.

3.2. Ma soprattutto deve rilevarsi che la doglianza è manifestamente infondata.

Ed invero l'obbligo di procedere a documentazione integrale con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio di persona, non in udienza, di persona che si trovi in stato di detenzione, è posto anche con riferimento alla documentazione di dichiarazioni *erga alios*, a pena di inutilizzabilità sia nei confronti del dichiarante che nei confronti di terzi, fermo restando che la mancanza della trascrizione non è soggetta ad alcuna sanzione processuale (sul punto si richiamano Sez. U. n. 39061 del 16/7/2009, De Iorio, Rv. 244327, e Sez. U. n. 9 del 25/3/82, D'Abramo, Rv. 210803).

A ben guardare dunque la ragione dell'inutilizzabilità va ravvisata nella mancanza della registrazione, essendo la stessa esclusa ove la registrazione sia stata effettuata e sia accompagnata da verbale in forma riassuntiva (sul punto anche Sez. 5, n. 617 del 31/1/2000, Carboni, Rv. 215970).

3.3. Ciò posto, deve tuttavia tenersi conto delle prerogative dell'organo inquirente, che ben può per esigenze investigative secretare parti delle dichiarazioni mediante «omissis», rigettando la richiesta di estrarre copia integrale dei verbali (Sez. 1, n. 2362 del 30/3/2000, Castrese, Rv. 216088).

In tale prospettiva deve rilevarsi che le dichiarazioni rese dal collaboratore Mantella sono state debitamente registrate, che di esse è stato redatto verbale in forma riassuntiva e che di seguito si è proceduto a trascrizione.

A fronte di ciò, il P.M. ha dato conto che quelle dichiarazioni erano state rese in diverso procedimento non ancora soggetto ad integrale *discovery*, cosicché permaneva l'esigenza di mantenere il segreto su parte di quelle dichiarazioni, a tal fine sottoposte ad «omissis», da ciò discendendo la possibilità di rilasciare copia solo dei verbali in forma riassuntiva e delle relative trascrizioni, nelle parti non sottoposte ad «omissis», e non anche dell'integrale registrazione.

Sul punto le deduzioni difensive non si confrontano per intero con la *ratio* e le motivazioni del provvedimento di rigetto, i cui contenuti sono stati richiamati e fatti propri dal Tribunale: è agevole osservare che la reiterazione della censura incentrata sul mancato rilascio dell'integrale registrazione da un lato non dà conto, secondo quanto indicato in precedenza, delle specifiche ragioni dell'insufficienza delle parti ostensibili, e dall'altro si incentra sull'invocato diritto al rilascio dei contenuti della registrazione, ma non è modulata in rapporto alle prospettate esigenze investigative, di per sé tali da ostare all'accoglimento integrale, non essendo stata peraltro formulata neanche una richiesta di corrispondente trasposizione delle parti ostensibili degli interrogatori.

4. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, riguardante la nullità dell'ordinanza genetica per difetto del potere di modificare il fatto.

4.1. A fronte di una richiesta del P.M., nella quale a carico del Pittelli era ipotizzato il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, il G.I.P., valutando il materiale probatorio posto a fondamento di quella richiesta, ha ravvisato invece la gravità indiziaria con riguardo alla vera e propria partecipazione all'associazione.

E' stato dunque difensivamente prospettato dalla difesa che il G.I.P. avesse operato una non consentita immutazione del fatto, facendo riferimento soprattutto al diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico e richiamando i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo con riferimento al noto caso Drassich contro Italia.

Si tratta di doglianza che, come anticipato, risulta manifestamente infondata.

4.2. Ed invero i principi affermati dalla Corte di Strasburgo ineriscono specificamente al tema del giusto processo e alla connessa esigenza di

assicurare all'imputato la previa conoscenza dell'imputazione in funzione di un pieno contraddittorio e di un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Ma con riguardo ad una misura cautelare, emessa nel corso della fase delle indagini preliminari, il rapporto tra la richiesta del P.M. e il provvedimento del Giudice si pone in termini diversi, in quanto la misura costituisce in genere atto a sorpresa, emesso *inaudita altera parte*, e le facoltà difensive seguono e non precedono l'esercizio della giurisdizione cautelare.

D'altro canto costituisce *ius receptum* che spetti al giudice la facoltà di procedere alla verifica della corretta sussunzione del fatto in una determinata fattispecie, il che comporta che debba essere riconosciuto al Giudice il potere di procedere alla riqualificazione del fatto, anche -e tanto più- nel caso dell'emissione di una misura cautelare.

Come affermato in un autorevole e condiviso arresto (Sez. U. n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205617), il Giudice della cautela può sempre procedere alla riqualificazione del fatto, senza che ciò incida sul potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale.

Ciò significa dunque che il potere di qualificazione va valutato alla luce del principio della domanda cautelare, inerendo allo statuto di legalità della misura il rispetto delle prerogative del P.M. in ordine all'individuazione del fatto.

4.3. Peraltro deve sottolinearsi come la misura cautelare si fonda su una contestazione provvisoria, per sua natura fluida e soggetta a variazioni, prima della sua definitiva formulazione al momento dell'esercizio dell'azione penale: ed invero, come segnalato nella appena richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la domanda del P.M., proprio perché correlata ad addebiti provvisori o sommari, deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi su cui essa si fonda, ciò che peraltro trova riscontro nella previsione dettata dall'art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui l'ordinanza cautelare deve contenere la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate, nel quadro di procedimento fluido, non definitivamente cristallizzato.

Ed allora deve conclusivamente ritenersi che la qualificazione del fatto spetta sempre e comunque al Giudice, mentre il fatto, come tale, deve essere indicato dal P.M. nella sua richiesta, fermo restando che lo stesso ben può desunto dal complesso degli elementi invocati a sostegno della richiesta.

4.4. Alla luce di tale analisi deve rilevarsi come il G.I.P., pur a fronte di una contestazione nella quale si prospettava l'ipotesi del concorso esterno, abbia nondimeno valorizzato proprio gli elementi invocati dal P.M. a supporto della richiesta, per trarre da essi la conclusione che a carico del Pittelli avrebbe dovuto ravvisarsi la gravità indiziaria con riguardo alla partecipazione: va del resto rilevato che l'incolpazione provvisoria delinea in termini ampi la struttura

associativa, descrive il suo programma e si sofferma sul contributo offerto in varia guisa del ricorrente per assicurare l'operatività del sodalizio e la realizzazione dei suoi obiettivi, ciò che, al di là dei profili astratti, inerenti alla distinzione, anche sotto il profilo del coefficiente psicologico, tra partecipazione e concorso esterno, non avrebbe potuto dirsi incompatibile con l'operata qualificazione del fatto.

Ed in tale quadro dunque deve escludersi che il G.I.P avesse immutato il fatto, ben potendosi ritenere invece che alla luce di tutti gli elementi descrittivi, già posti a fondamento della richiesta, avesse valorizzato la complessiva base fattuale di quest'ultima, procedendo in definitiva ad una mera riqualificazione, di per sé rispettosa del principio della domanda.

Si tratta peraltro di analisi di rilievo meramente retrospettivo, in quanto il Tribunale ha ripristinato l'originaria qualificazione del fatto in termini di mero concorso esterno, cosicché non residua sotto il profilo indicato, e nell'ambito del complessivo sviluppo del procedimento cautelare, alcun concreto *vulnus* in questa sede deducibile.

5. Venendo ora all'esame dei motivi riguardanti i reati di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. e all'art. 323 cod. pen., contestati ai capi *A-bis.1*, *A-bis.4* e *A-bis.5*, e l'aggravante di cui all'art. 416-*bis.1* cod. pen., riferita alla vicenda Delfino, si rileva che per tali capi l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio per le ragioni che seguono.

5.1. In primo luogo deve ritenersi infondata la doglianza incentrata sulla non configurabilità di una rivelazione rilevante agli effetti dell'art. 326 cod. pen.

Quanto alla vicenda Mazzei, è stato dato conto del fatto che il Naselli, sollecitato dal Pittelli, ebbe a riferire a quest'ultimo che pendevano indagini a Legnano e che era ipotizzabile una truffa in danno del Mazzei, nel quadro di un giro di assegni, con un assegno emesso in bianco, girato e poi contraffatto da tal Cattaneo: contrariamente agli assunti difensivi, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente ravvisato una indebita rivelazione di notizia riservata, atteso che il Naselli dette al Pittelli informazioni sul corso dell'indagine, facendo riferimento sia alla sua pendenza a Legnano e sia a personaggi e fatti, del tutto al di fuori delle modalità con cui la persona offesa avrebbe potuto acquisire legittimamente notizie in merito, ai sensi degli artt. 335 cod. proc. pen. e 110-*bis* disp. att. cod. proc. pen. (si richiamano i principi da ultimo ribaditi da Sez. 6, n. 2231 del 6/11/2019, Pace, Rv. 278126), fermo restando che la notizia fornita concerneva specificamente il corso dell'indagine e l'attualità di determinate consapevolezze, essendo dunque irrilevante la circostanza che alcune informazioni fossero desumibili già dalla originaria denuncia del Mazzei.

5.2. Quanto alla vicenda Delfino, il Tribunale ha parimenti ritenuto di poter desumere la rivelazione di notizie riservate dai colloqui intercorsi tra l'Avv. Pittelli e il colonnello Naselli, che doveva occuparsi della pratica relativa all'interdittiva antimafia relativa alla MC Metalli s.r.l., avente sede a Teramo.

Ed invero nel corso di quei colloqui, secondo quanto ricostruito dal Tribunale, il Naselli, al di là delle informazioni già acquisite dall'interessato mediante accesso agli atti, aveva rivelato taluni atti inerenti alla pratica riguardante la società del Delfino e soprattutto gli *interna corporis*, avendo in particolare segnalato non solo la data delle riunioni ma specificamente la dialettica interna al gruppo che si stava occupando della pratica, avendo rivelato che particolare attenzione aveva destato il fatto che il Calabretta fosse risultato un mero prestanome (ad esempio pag. 57 dell'ordinanza impugnata).

Tale rivelazione risulta di per sé connotata da idoneità offensiva, in quanto tale da rappresentare atti e valutazioni in una fase critica, anteriore a quella della formulazione delle decisioni finali, e dunque idonea a porre in pericolo il bene costituito dal buon andamento della P.A.

5.3. Ciò posto, deve tuttavia rimarcarsi come in entrambi i casi il fatto debba essere d'ufficio riqualficato ai sensi dell'art. 326, comma primo, cod. pen., non essendo sussumibile nella contestata ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen.

Sul punto deve sottolinearsi che tale fattispecie riposa non tanto sulla rivelazione, bensì sulla condotta, non necessariamente destinata a tradursi in un'esternazione, tenuta dal soggetto qualificato, che si avvale illegittimamente di notizie di ufficio che devono restare segrete, e ciò fa per procurare un ingiusto profitto patrimoniale o, nella ipotesi minore, per procurare un danno ingiusto o un profitto non patrimoniale (si richiama Sez. 6, n. 737 del 14/10/2009, dep. 2010, Dragone, Rv. 245698).

In particolare, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen., occorre che «il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto economico e morale, in sé considerato, delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione» (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, dep. 2020, Mangani, Rv. 278326; Sez. 6, n. 9409 del 9/12/2015, dep. 2016, Cerato, Rv. 267273).

Nel caso di specie il Tribunale ha del tutto apoditticamente fatto riferimento ad un indebito profitto patrimoniale, evocando anche la sottesa compiacenza del Naselli a fronte di talune promesse del Pittelli: ma in concreto non si è attenuto ai richiamati principi, descrivendo condotte di rivelazione di notizie, ma non uno specifico sfruttamento di esse, sia pur a vantaggio del Pittelli e dei soggetti a lui vicini, in relazione al contenuto economico e morale delle stesse.

E' d'altro canto irrilevante il riferimento ad una possibile azione corruttiva, la quale non è incompatibile con la configurabilità del reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 4512 del 19/11/2019, dep. 2020, Mangani, cit.).

E neppure potrebbe farsi riferimento, secondo quanto di seguito si dirà, ad un tentativo di influenzare i tempi della procedura, sulla base di notizie nel frattempo acquisite, ciò che ai fini dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen., non ha comunque formato oggetto di specifica analisi.

5.4. Quanto poi al delitto di abuso di ufficio, addebitato al Naselli, su istigazione del Pittelli, va rimarcato come ancora una volta del tutto apoditticamente sia stato dato conto di un'attività del Naselli volta a ritardare l'esito della procedura a vantaggio del Delfino, sulla base delle sollecitazioni in tal senso rivoltegli dal Pittelli.

In realtà dalle conversazioni riportate nel provvedimento impugnato risulta solo una generica disponibilità del Naselli e soprattutto non emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che effettivamente il Naselli si fosse adoperato nel senso indicato, essendosi per contro segnalato il breve lasso di tempo intercorso tra la conversazione intercettata e la relazione ascrivibile al Naselli e comunque il breve lasso di tempo intercorso fino al provvedimento finale, peraltro contrario agli auspici del Delfino.

In tale quadro deve rilevarsi che è del tutto mancata una verifica in ordine all'arco di tempo entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, in modo da rendere apprezzabile un eventuale, non fisiologico ritardo.

Corrispondentemente non risulta ascrivibile al Naselli una violazione di legge o di regolamento e, anche volendo prospettare una situazione di incompatibilità, in ragione dei rapporti intercorrenti con il Pittelli, deve comunque prendersi atto della non configurabilità di un vantaggio ingiusto, conseguito dal Delfino tramite l'intesa tra il Pittelli e il Naselli (per la necessità del vantaggio ingiusto anche in caso di violazione dell'obbligo di astensione, Sez. 6, n. 12075 del 6/2/2020, Stefanelli, Rv. 278723), né in relazione all'esito finale della procedura né in relazione ad un ritardo non giustificato.

5.5. Relativamente infine all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, oggi trasfusa nell'art. 416-bis.1 cod. pen., deve rimarcarsi che la motivazione è apodittica e disvela una violazione di legge.

Secondo quanto di recente ribadito (sul punto si richiama Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734) la forma aggravata in esame esige «che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le

caratteristiche di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si iscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione».

E' stato in particolare rilevato che «tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione».

In ogni caso si è rilevato che l'aggravante ha natura soggettiva e attiene ai motivi a delinquere e che occorre la presenza del dolo specifico in uno dei compartecipi, detta aggravante risolvendosi in una proiezione intenzionale del soggetto agente, anche se «la stessa si comunica al concorrente, non animato da tale scopo, ove consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe».

A fronte di tale ricostruzione dell'aggravante della finalità agevolativa, deve segnalarsi che il Tribunale ha dato rilievo all'intendimento del Pittelli di agevolare il locale di 'ndrangheta capeggiato da Mancuso Luigi, che nel 2017, anche su sollecitazione di esponenti della cosca Piromalli/Molè, gli aveva conferito l'incarico di assistere il Delfino, in relazione ad una non meglio definita pratica.

Nel contempo il Tribunale ha reputato irrilevante la sussistenza di una compagine mafiosa di riferimento, ritenendo che occorra lo scopo di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa.

Orbene, deve rilevarsi come tale ultima osservazione si ponga in evidente contrasto con il principio secondo cui l'aggravante implica il convincimento di apportare un vantaggio ad una compagine associativa mafiosa, che deve essere dunque esistente e riconoscibile.

D'altro canto la motivazione non considera che -al di là del fatto che l'Avv. Pittelli fosse stato originariamente incaricato da Luigi Mancuso- alla resa dei conti avrebbe dovuto apprezzarsi la diretta finalità di vantaggio all'origine del concreto agire illecito, nel caso di specie tradottosi nell'istigazione ad una rivelazione, non specificata *a priori*, di notizia riservata, riguardante il corso della procedura destinata a sfociare nell'interdittiva nei confronti della società del Delfino.

Ma in tale prospettiva risulta rilevante il fatto che il Delfino non risponda di partecipazione a compagine associativa e che in passato sia stato prosciolto da siffatta accusa, residuando semmai una sua contiguità alla cosca Piromalli/Molè.

Inoltre deve considerarsi che non è stato dato specificamente conto di un'interessenza della cosca nella società Ecotrasporti s.r.l., poi divenuta M.C. Metalli s.r.l., oggetto della procedura coinvolgente il colonnello Naselli.

Pertanto, al di là del fatto che il Pittelli avesse ricevuto un incarico da Mancuso Luigi nell'interesse del Delfino, non è stata rappresentata, se non in via del tutto congetturale, una base fattuale idonea a dar conto, con riguardo allo specifico proposito delittuoso, della effettiva direzione della volontà del Pittelli verso l'agevolazione dell'operatività del sodalizio facente capo al Mancuso.

5.6. Sulla scorta dei rilievi che precedono si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica con riguardo al capo A-bis.1 e al capo A-bis.4, , non essendo consentita in relazione all'ipotesi di cui all'art. 326 cod. pen. l'emissione di misura coercitiva, e con riguardo al capo A-bis.5) per difetto di gravità indiziaria.

6. Il settimo motivo, da valutare anche alla luce di quanto dedotto nella memoria del 22/6/2020, è nel suo complesso infondato.

6.1. Il Tribunale, disattendendo le valutazioni del G.I.P., ha ravvisato la gravità indiziaria a carico del ricorrente in relazione all'ipotesi di concorso esterno nell'associazione di 'ndrangheta operante nel vibonese e facente capo a Mancuso Luigi.

A tal fine ha da un lato escluso la rilevanza dei riferimenti fatti dai collaboratori di giustizia all'inserimento del Pittelli in una loggia massonica coperta, ma dall'altro considerato il complesso degli elementi probatori acquisiti, per lo più rivenienti da conversazioni intercettate, ritenuti rappresentativi di un contributo consapevole ed efficiente, fornito *ab externo* dal ricorrente all'operatività e al rafforzamento del sodalizio, contributo in varia guisa correlato anche al perseguimento di interessi propri da parte del Pittelli.

Nel dar conto del compendio indiziario il Tribunale ha valorizzato la consolidata vicinanza del Pittelli a Mancuso Luigi -definito in una conversazione «il tetto del mondo»- e ad una cerchia di suoi stretti e fidati sodali, *in primis* Giamborino e Gallone, e il rapporto intercorrente tra il ricorrente ed un altro boss, Razionale Saverio, a sua volta alleato del Mancuso.

In particolare è stato sottolineato come quello stretto rapporto, pur inerendo anche alla veste di legale assunta dal Pittelli, non si esaurisse nell'assolvimento di specifici mandati difensivi, ma finisse per coinvolgere nell'interesse del sodalizio l'intera gamma di relazioni e interessenze del Pittelli, disponibile ad attivarsi all'occorrenza, anche *extra ordinem*, per procurare alla consorterìa i risultati attesi, nel quadro di un affidamento riposto sulla capacità del Pittelli di far valere entrate anche in settori delle istituzioni.

6.2. La vicinanza del ricorrente al Mancuso è stata ampiamente documentata attraverso il riferimento ai lusinghieri giudizi espressi dal Pittelli sul conto del boss e agli incontri riservati con il predetto, in cui il Pittelli era per lo più accompagnato da Giamborino e mostrava estrema cautela per sfuggire a

controlli e pedinamenti, incontri comunque non finalizzati specificamente a trattare questioni inerenti all'espletamento di mandati difensivi.

Ma accanto a ciò è stato dato conto di interventi specifici richiesti al Pittelli, nell'interesse della cosca o di suoi esponenti, e di altri episodi comunque coinvolgenti il rapporto tra il ricorrente e la consorterìa o il suo esponente apicale.

Va subito segnalato che il Tribunale, pur richiamandoli, ha finito per svalutare la rilevanza di alcuni di quegli episodi, che non si erano concretizzati o avevano avuto rilievo individuale, non riferibile alla consorterìa nel suo complesso.

Ma al tempo stesso deve rimarcarsi come talune vicende siano state invece intese come pienamente rappresentative del contributo rafforzativo fornito dal ricorrente, comunque descritto come soggetto disponibile a fornire l'ausilio richiesto.

6.3. Ciò posto, si rileva su un piano generale che il concorrente esterno «ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo. Inoltre perché possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità. Non a caso elemento differenziale della condotta è l'intervento non tipico dell'attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell'attività» (così in motivazione Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734).

Tale principio trova peraltro corrispondenza nel più remoto assunto secondo cui al concorrente esterno l'associazione si rivolge «sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa» (Sez. U. n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386), ma anche nella più recente e consolidata affermazione secondo cui è concorrente esterno «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala



come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671).

Tali rilievi hanno poi trovato una puntuale declinazione con riguardo all'ipotesi in cui il soggetto assuma la veste di legale.

E' stato infatti rilevato che «in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nell'irregolare gestione di un procedimento giudiziario, posto che il sodalizio si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessario che i propositi delittuosi siano stati concretamente realizzati» (Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, Rv. 276831).

Più in particolare si è ritenuto che «integrano gli estremi della condotta di concorso esterno anche le prestazioni rese da un professionista del settore legale che, seppur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi» (Sez. 6, n. 32373 del 4/6/2019, Aiello, cit.)

D'altro canto è stato ravvisato il concorso esterno nel caso dell'avvocato che «senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito - si trasformi in un "consigliori" della cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge (nella specie, diretti a far acquisire agli esponenti del sodalizio il controllo di una società)» (Sez. 2, n. 17894 del 8/4/2014, Alvaro, Rv. 259257).

Alla resa dei conti deve ritenersi che l'analisi della figura del concorso esterno si sia sviluppata in una linea di continuità, in cui il riferimento alle situazioni patologiche di fibrillazione, seppur in un primo momento ritenuto vago e meritevole di approfondimento (in tal senso in motivazione Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181, nel quadro di rilievi incentrati sulla necessità di un «contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione»), ha finito per riemergere nella citata sentenza Chiocchini quale possibile parametro rappresentativo dell'incidenza dell'intervento *ab externo*, incidenza correlata alla situazione patologica cui porre rimedio.

Nel contempo la figura del legale ha finito per essere inserita in tale analisi in relazione alla capacità del soggetto, ove disponibile ad agire *extra ordinem*, di costituire un punto di riferimento, per consentire al sodalizio di superare

situazioni patologiche o di dare forma idonea a programmi illeciti, dovendosi in tale prospettiva parametrare sul piano causale la condotta alle diverse situazioni.

6.4. Il Tribunale, nell'inquadrare la condotta del ricorrente, si è attenuta ai principi fin qui esposti.

Suggestivo di un pregresso agire illecito del Pittelli, riflettente una sua capacità di intessere relazioni di tipo affaristico-speculativo, destinata a proiettarsi anche sull'operatività di soggetti contigui alla consorteria, è stato considerato l'episodio relativo alla Trust Plastron s.r.l.: ma alla resa dei conti nel presente procedimento la vicenda è venuta alla luce in ragione del credito vantato nei confronti del Pittelli da tale Basile, credito che il ricorrente era stato sollecitato ad onorare dallo stesso Mancuso Luigi, che si era a tal fine avvalso del Giamborino.

La circostanza che alla fine il Basile -temendo ripercussioni derivanti dal fatto che in conseguenza delle indagini in corso, propiziate dalla collaborazione di Andrea Mantella, potessero venire in evidenza i suoi rapporti con il Pittelli- avesse rinunciato a far valere quel credito, avente presumibilmente origine illecita, non vale a connotare la vicenda in termini rilevanti, al fine della dimostrazione di un apporto concreto e specifico arrecato dal ricorrente alla consorteria, ma solo a ribadire la stretta vicinanza del Pittelli ad ambienti legati alla 'ndrangheta.

6.5. Analogamente, dovendosi assecondare sul punto i rilievi difensivi, deve escludersi che ai fini del giudizio di gravità indiziaria a carico del Pittelli possa valorizzarsi la vicenda Valtur.

E' stato invero dato conto del fatto che il ricorrente, essendo interessato ad un'operazione di tipo speculativo coinvolgente un terreno a Copanello, gravato da ipoteca, avesse colto una favorevole occasione per ingerirsi nella vendita del villaggio Valtur di Nicotera Marina, per conto della Prelios, gravata da quel cespite risultato difficilmente alienabile: nella circostanza, secondo quanto rilevato dal Tribunale, il Pittelli aveva segnalato la necessità di acquisire il consenso di chi aveva il controllo del territorio, cioè dello stesso Mancuso, proponendosi quale idoneo intermediario, con l'intento di ricavarne un guadagno.

Sta di fatto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il Pittelli aveva parlato dell'affare al Mancuso, il quale aveva manifestato diretto interesse all'operazione, anche se poi era emerso che la società proprietaria aveva già stipulato un contratto preliminare, garantito da anticipo, sulla base di un prezzo inferiore a quello prospettato dal Pittelli al Mancuso.

Di qui il fallimento dell'operazione e i timori nutriti dal Pittelli, sentitosi esposto in ragione della diversità del prezzo da lui prospettato rispetto a quello per il quale l'affare era stato in realtà impostato dai proprietari, a sua insaputa.

Al di là della rinnovata manifestazione di stretta vicinanza al Mancuso, deve escludersi, conformemente a quanto prospettato dal ricorrente, che un siffatto episodio fosse idoneo a connotare un contributo specifico e causalmente efficiente, arrecato dal Pittelli alla consorterìa.

6.6. Ma diverse conclusioni debbono trarsi invece sul versante della utilizzazione a vantaggio del sodalizio di una serie di relazioni con personaggi inseriti nelle istituzioni e della messa a disposizione della propria capacità di azione in una specifica fase di fibrillazione della consorterìa.

Ed invero il nucleo essenziale della condotta illecita attribuita al Pittelli si incentra sulla vicenda della collaborazione del Mantella, le cui dichiarazioni, rese a partire dal maggio/giugno 2016, erano in varia destinate a far luce sull'operatività della 'ndrangheta della provincia vibonese.

Quella collaborazione, di cui negli ambienti della criminalità organizzata, direttamente interessati, era stata rapidamente acquisita notizia, confermata da articoli di stampa, era stata avvertita come particolarmente pericolosa e tale da imporre il ricorso ad adeguate contromisure.

Sul punto il Tribunale ha sottolineato come dai contratti tra Giamborino e Pittelli e tra il Giamborino e altri sodali fosse emerso che il ricorrente si era subito dato da fare per recuperare i verbali contenenti le dichiarazioni del Mantella e per trovare «aiuto e riparo» (pag. 20 del provvedimento impugnato).

Fra l'altro in tale quadro lo stesso Pittelli nella conversazione con Giamborino del 12/9/2016, intercorsa prima di un incontro riservato con lo stesso Mancuso Luigi, aveva sottolineato che le carte disponibili erano «omissate» e che peraltro «questo spacca diverse persone».

In data 26/9/2016 il Giamborino, secondo la ricostruzione del Tribunale, nel parlare con tale Daffinà, aveva disvelato i canali utilizzati dal Pittelli per acquisire informazioni, sottolineando come dalla Procura, in conseguenza delle rigide disposizioni del Procuratore della Repubblica non uscissero notizie riservate, che in precedenza era più agevole ottenere, mentre informazioni era possibile attingerle dalla D.I.A., perché «a quello», cioè al Pittelli, davano tutte le informazioni possibili.

D'altro canto in una conversazione con Ceravolo il Giamborino aveva confermato di disporre in esclusiva delle dichiarazioni del Mantella, avendole visionate da Mancuso Luigi e di poter assicurare il suo interlocutore, in quanto a suo carico non vi era niente, avendo di ciò parlato con l'Avv. Pittelli, il quale aveva indicato la strategia da seguire.

Il Tribunale sulla scorta di tale ricostruzione ha ritenuto che il Mancuso e il Giamborino, grazie all'azione del Pittelli, fossero riusciti ad entrare in possesso se non direttamente dei verbali, almeno di informazioni riguardanti le dichiarazioni

del Mantella, che avrebbero potuto gravemente incidere sull'esistenza e sull'operatività della consorteria.

A conferma e supporto di tale ricostruzione il Tribunale ha valorizzato la circostanza che, analogamente, al momento dell'arresto il Pittelli disponeva di un'annotazione contenente gli elementi a suo carico, evidentemente frutto di informazioni riservate da lui acquisite, nonché l'ulteriore circostanza che il Pittelli disponeva di specifiche entrate presso la D.I.A. e presso uomini delle istituzioni, confermati dai sistematici sms scambiati dal Pittelli con il maresciallo Michele Marinaro, il quale peraltro, sfruttando una delega ottenuta, nel dicembre 2016 aveva intrattenuto il Mantella anche su argomenti riguardanti la posizione del Pittelli e di altri esponenti della cosca Mancuso, nonché dai colloqui del Pittelli con il colonnello Fortunato Loria, menzionato anche nella fase in cui il ricorrente cercava notizie di interesse nella vicenda Mazzei.

6.7. Nel motivo di ricorso si assume che notizie erano state diffuse dalla stampa e che i verbali erano stati in realtà prodotti con «omissis» e successivamente in forma integrale, nella parte riguardante la figura di Mancuso Luigi, nel procedimento Black Money, in corso all'epoca in cui erano stati captati i dialoghi intercorsi tra il Giamborino e il Pittelli: sta di fatto che anche nelle conversazioni intercettate si fa riferimento alla produzione dei verbali e alla presenza di «omissis», ma nel contempo si aggiunge che il Pittelli aveva compiuto ogni sforzo per acquisire informazioni, avvalendosi dei suoi canali, e inoltre che il Giamborino aveva potuto disporre in esclusiva dei verbali, circostanza tale da connotare in modo specifico l'acquisizione delle relative informazioni.

6.8. Si è altresì dedotto che il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad una duplice presunzione, in ordine alla circostanza che proprio il ricorrente avesse letto i verbali e fosse stato la fonte del Giamborino, in assenza di elementi comprovanti l'effettiva e primaria fonte della conoscenza.

Ma in realtà non di duplice presunzione si tratta, bensì di coerente valutazione del quadro indiziario, connotato da specifici riferimenti agli sforzi del Pittelli, al fatto che solo costui potesse darsi da fare per acquisire informazioni presso canali riservati, solo per lui disponibili, ai contatti tra il Pittelli e il Giamborino e tra costoro e il Mancuso: in particolare deve rilevarsi come in base alla motivazione del provvedimento impugnato il Giamborino avesse sempre fatto riferimento alla sua fonte e al fatto di poter disporre di informazioni, tanto da aver coerentemente rassicurato il Ceravolo, facendo menzione della strategia suggerita dal Pittelli, come tale direttamente coinvolto in quella fase.

6.9. Non è decisivo in senso contrario il fatto che nell'ordinanza genetica sia stata esclusa la gravità indiziaria a carico del maresciallo Marinaro, dovendosi invece dare rilievo, con riguardo alla posizione del ricorrente, alla circostanza che

il Pittelli fosse alla ricerca di informazioni, che disponesse al riguardo di idonei canali e che il Giamborino avesse confermato che proprio dalla D.I.A. il Pittelli poteva ottenere informazioni.

Non smentisce la ricostruzione la circostanza che nel dicembre 2016 il Marinaro avesse intrattenuto, oltre i limiti della delega conferitagli, il Mantella sulla posizione del Pittelli e di altri, ciò non contrastando con la pregressa ricerca di informazioni da parte del Pittelli e con l'effettiva acquisizione di elementi aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dai verbali contenenti «omissis», tali da consentire al Giamborino di dichiararsi in possesso di elementi di conoscenza in esclusiva e da parlarne con il Ceravolo.

Va in proposito rimarcato come il riferimento fatto dal Giamborino alle carte («le carte ce l'ho solo io»), non è in contrasto con la ricostruzione del Tribunale, incentrata, più che sulla diretta disponibilità di verbali, sull'acquisizione di informazioni aggiuntive da parte del Pittelli, evidentemente trasfuse in appunti o annotazioni, proprio come avvenuto nel caso di quelle riguardanti lo stesso Pittelli, rinvenute al momento dell'arresto.

D'altro canto l'assunto del Tribunale non implica che fossero state conosciute tutte le dichiarazioni fino a quel momento rese dal Mantella, ma solo che il Pittelli avesse comunque potuto fruire di un canale per disporre di elementi di conoscenza ulteriori, poi messi a disposizione del Mancuso e del Giamborino.

E' dunque irrilevante la mancanza di riferimenti a dichiarazioni nel frattempo rese da Mantella sul conto dello stesso Pittelli, fermo restando che è comunque coerente con tale lettura della vicenda la circostanza che successivamente il Marinaro avesse intrattenuto il Mantella sulla posizione del Pittelli.

D'altro canto è inconferente per la stessa ragione il mancato riferimento a dichiarazioni rese sul conto del Giamborino, fermo restando che dalla motivazione del Tribunale è dato desumere semmai passaggi nei quali risultano le rassicurazioni rivolte dal Giamborino al Ceravolo.

Non vi sono inoltre elementi per ascrivere il tenore del colloquio tra Giamborino e Ceravolo ad una mera millanteria del primo, fermo restando che quel colloquio risulta connotato da dettagli riguardanti la posizione del Ceravolo e da suggerimenti forniti proprio dal Pittelli.

6.10. Non disarticola la ricostruzione, risolvendosi nell'indicazione di un elemento inerente al merito, non rappresentativo di un travisamento delle risultanze probatorie, l'invocata conversazione tra Giamborino e Pittelli del 19/11/2016: i frammentari riferimenti alla possibile paura del pentito da parte del Luigi, seguita dalla risposta del Giamborino secondo cui il predetto non aveva «niente a che fare con questi qua», non contrastano con la ricostruzione basata sulle conversazioni del settembre 2016, fin qui esaminate, che fotografavano un quadro di consapevolezza fino a quel momento acquisite.

Ed invero del tutto coerentemente nella conversazione del 19 novembre, al Giamborino che fa riferimento a novità che diano conforto, il Pittelli, secondo quanto desumibile dall'allegazione difensiva, risponde riferisce «io non gli posso dire che dirà questo..che non lo sappiamo ancora..», circostanza che non vale certo a smentire il timore avvertito dalla consorzeria alla notizia della collaborazione del Mantella, confermato peraltro dallo stesso Pittelli («questo spacca diverse persone») e dalle notizie di stampa, oltre che dai verbali «omissati», pur ampiamente invocati anche dalla difesa, e non contrasta con l'acquisizione di pregresse informazioni, ma esprime semmai l'esigenza, a distanza di alcuni mesi, di un aggiornato quadro di conoscenze.

6.11. Va ancora rilevato che il Tribunale ha ritenuto di poter trarre elementi di conferma circa l'acquisizione di notizie riservate da parte del Pittelli, poi riferite al Mancuso e al Giamborino, dal riferimento fatto dal Pittelli nella conversazione del 12 settembre 2016 (pag. 22 del provvedimento impugnato) alla lettera inviata dal Mantella alla mamma.

La difesa nella memoria del 22 maggio 2020 ha documentato il fatto che di quella lettera avevano parlato organi di stampa, così privando tale elemento di significato.

Va però osservato che il Tribunale ha fondato la ricostruzione sulla complessiva analisi delle conversazioni intercettate e non solo su quell'elemento e inoltre che in realtà il passaggio valorizzato dal Tribunale conteneva anche un riferimento del Pittelli al fatto che il Mantella avesse accusato il fratello, del quale non si fa invece cenno nella notizia riportata da organi di informazione, in base alle produzioni difensive.

6.12. Del tutto generiche risultano le deduzioni difensive, contenute nella memoria del 22/5/2020, incentrate sulla mancata valutazione dell'attendibilità del Mantella, in assenza della specifica illustrazione della concreta rilevanza delle stesse con riguardo alla posizione del Pittelli.

6.13. Sulla base di quanto fin qui esposto deve ritenersi che la ricostruzione del Tribunale e la valutazione formulata in ordine alla rilevanza della condotta tenuta dal Pittelli nella fase critica, in cui si era diffusa la notizia della collaborazione del Mantella, sfuggano alle censure del ricorrente.

Non sono infatti fondate, per le ragioni indicate, le deduzioni in varia guisa incentrate sulla configurabilità di vizi della motivazione, dovendosi invece ritenere coerente con i principi illustrati l'inquadramento di quella condotta nell'ambito della fattispecie del concorso esterno.

Va invero rimarcato come sulla base dell'analisi del Tribunale il Pittelli sia stato descritto come soggetto in grado di porre la sua sfera di relazioni e di conoscenze a disposizione della consorzeria e come in particolare in presenza di una situazione di grave criticità per il sodalizio il predetto si fosse attivato



compulsando i suoi canali, per acquisire informazioni tali da consentire agli organi dell'associazione di valutare con miglior cognizione di causa la situazione, onde trarne elementi di giudizio, ai fini delle conseguenti determinazioni.


Secondo quanto già posto in luce, non si trattava semplicemente di onorare un mandato difensivo, ma di fornire uno specifico contributo *extra ordinem*, in una situazione di fibrillazione della consortheria, dovendosi inoltre rilevare come ogni tipo di informazione aggiuntiva avesse la capacità di attenuare quella criticità e dunque di incidere sull'esistenza e operatività del sodalizio, sia che si trattasse di acquisire informazioni allarmanti sia per converso che potessero acquisirsi rassicurazioni sul conto dei sodali.

Da ciò discende che è effettivamente ravvisabile a carico del ricorrente la gravità indiziaria in ordine all'ipotesi di concorso esterno, connotato dalla capacità del ricorrente di costituire un valido punto di riferimento, ben oltre i limiti sottesi alla sua qualità di legale, e, nello specifico, dalla concreta sua attivazione, in una situazione critica, tale da consentire agli esponenti della consortheria di operare in condizioni di maggiore sicurezza e avvedutezza.

Tale nucleo essenziale della condotta è tale da assorbire ogni ulteriore profilo posto in evidenza nell'ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato, essendo del tutto irrilevante, in tale quadro che il ricorrente avesse talvolta sollecitato il capo dell'associazione a costituirsi, circostanza di per sé legata ad un determinato frangente e comunque non incidente sulla concreta gestione e operatività della consortheria.

Deve aggiungersi che il Tribunale ha ravvisato coerentemente anche il coefficiente psicologico che connota il concorso esterno: sul punto si richiama il principio secondo cui «in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile» (Sez. 5, n. 26589 del 23/2/2018, V., Rv. 273356).

Ed invero il Tribunale ha ampiamente dato conto dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente ed esponenti della consortheria, della piena conoscenza da parte del Pittelli dell'operatività di quest'ultima e della sua specifica volontà di assicurare al sodalizio e al suo organo di vertice un contributo causalmente idoneo a garantire la continuità di quell'operatività.



Solo sul piano dialettico, ai fini della distinzione del concorso esterno dalla vera e propria partecipazione, ipotizzata invece nell'ordinanza genetica, è stato posto in luce che il ricorrente perseguiva un proprio parallelo intendimento, quello di giovare del buon rapporto con la consorterìa per ricavarne vantaggi sul piano affaristico e professionale: sul punto del tutto generiche risultano le deduzioni difensive, che non si confrontano con la considerazione di cui non solo sul piano strettamente professionale il Pittelli godeva all'interno della consorterìa in vista di incarichi difensivi e con il fatto che il ricorrente si era mostrato in grado di spendere il nome del Mancuso, nel momento in cui si era prospettata l'occasione di realizzare un affare di tipo speculativo, in primo luogo nel suo diretto interesse.

7. Venendo ora ad esaminare il primo motivo esposto nella memoria del 25/5/2020, si ritiene che il fatto debba essere sussunto nella fattispecie di cui agli artt. 110, 416-*bis*, comma primo, cod. pen., anziché in quella di cui agli artt. 110, 416-*bis*, comma secondo, cod. pen., con conseguente riqualificazione.

7.1. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del Pittelli si fosse in varia guisa risolta in un diretto supporto all'attività direttiva/organizzativa dell'organo apicale e che dunque anche il concorso esterno dovesse essere inteso in relazione alla specifica figura di reato contemplata dal secondo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen.

Ma in realtà si tratta di valutazione da un lato apodittica e dall'altro erronea.

7.2. Va infatti rimarcato che il concorso esterno si proietta essenzialmente sulla fattispecie plurisoggettiva, incentrata su uno strutturato rapporto associativo, dovendo riflettere un contributo alla conservazione e rafforzamento del sodalizio inteso nel suo complesso, ciò che di per sé vale ad escludere la configurabilità delle ipotesi di favoreggiamento o di aiuto agli associati, che sono riferibili a condotte tenute in ausilio di singoli soggetti.

In tale prospettiva la condotta del concorrente esterno va commisurata a quella concreta incidenza, la quale deve essere valutata in rapporto all'effettivo supporto arrecato e al suo reale dinamismo operativo.

7.3. A fronte della distinzione tra le figure soggettive dei partecipi, in relazione al ruolo da essi in concreto rivestito, non può invero escludersi che possa delinearsi un concreto contributo all'effettivo esercizio della funzione apicale, ma occorre che sia specificamente descritto l'ausilio arrecato *ab extrinseco*, sotto il profilo morale o materiale, all'effettivo esercizio del ruolo apicale, in relazione alle conseguenze operative che ne sono derivate.

Nel caso di specie è stato dato conto della vicinanza del Pittelli al Mancuso e alla cerchia dei suoi collaboratori e si è rilevato che il Pittelli ha assecondato le esigenze rappresentate da quei soggetti, compreso il Mancuso.

La condotta del ricorrente è stata individuata nella capacità del Pittelli di costituire valido punto di riferimento e nella sua concreta estrinsecazione nella fase di fibrillazione, coincisa con la notizia della collaborazione del Mantella: ma alla resa dei conti ciò ha comportato la possibilità per il sodalizio di avvalersi di un contributo esterno, destinato a consentirne e rafforzarne l'operatività e dunque a creare condizioni a tal fine propizie, senza che tuttavia possa dirsi che il ricorrente abbia specificamente influito *ex ante* o *ex post* sul concreto esercizio delle funzioni apicali.

Ciò vale anche con riguardo al tema dell'accrescimento del prestigio del Mancuso, prospettiva peraltro solo apoditticamente evocata e non tradottasi, nel concreto, in specifiche e definite conseguenze operative.

In definitiva il contributo descritto dal Tribunale è destinato, sia pur dall'esterno, a proiettarsi sull'organismo nel suo complesso, non diversamente da quello riveniente dall'ausilio arrecato da taluno dei partecipi, senza assumere la specifica fisionomia di una funzione apicale: di qui la necessità della riqualificazione del fatto nei termini indicati.

8. Infondati e in parte inammissibili sono infine l'ottavo motivo del ricorso e il terzo motivo esposto nella memoria del 22/5/2020, riguardanti il profilo cautelare.

8.1. Posto che non assumono rilievo né la riqualificazione del fatto di cui al capo *A-bis*, comunque espressivo della vicinanza al sodalizio di 'ndrangheta, né l'annullamento senza rinvio riferito agli altri reati, relativamente ai quali è stata nondimeno rilevata la configurabilità di condotte illecite, peraltro dimostrative della capacità del Pittelli di avvalersi di entrate presso uomini delle forze di polizia e delle istituzioni, deve rilevarsi che, contrariamente agli assunti difensivi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, alla luce della sentenza n. 48 del 2015 della Corte costituzionale, risulta applicabile anche all'ipotesi del concorso esterno, peraltro con la possibilità per l'interessato di indicare non solo elementi idonei ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari ma anche a dimostrare, se del caso, l'adeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.

8.2. Sta di fatto che il Tribunale ha valutato in tale quadro non solo la vicinanza del ricorrente ad esponenti di primo piano della 'ndrangheta ma anche l'inclinazione del predetto ad avvalersi di connivenze e contributi *extra ordinem* di personaggi operanti all'interno delle forze di polizia e dei servizi di *intelligence*, sottolineando come la sua condotta, pur manifestatasi nel nucleo essenziale nel 2016, fosse stata comunque connotata da quella persistente vicinanza e da contatti destinati ad assicurare indebitamente informazioni riservate, manifestatisi in termini qualitativamente non dissimili anche con riguardo alla

vicenda Delfino, risalente al 2018: in tal modo, secondo il non illogico giudizio del Tribunale, si è disvelata la concreta pericolosità del ricorrente, non smentita da deduzioni di segno diverso né con riguardo alla sussistenza delle esigenze né con riferimento all'adeguatezza di misure meno afflittive, comunque da escludersi in ragione del fatto che il ricorrente è stato reputato immeritevole di credito fiduciario in ordine al rispetto di eventuali prescrizioni, correlate alla possibilità di comunicazione con l'esterno.

8.3. I rilievi difensivi si risolvono nell'assertiva contestazione dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. in relazione al tempo trascorso e alla sussistenza di occasioni prossime di ricaduta nel reato, quando il Tribunale si è in realtà misurato con tali temi, pervenendo, sulla base della richiamata e incensurabile motivazione, alla conclusione dell'insussistenza di ragioni idonee ad applicare misure meno contenitive.

9. In conclusione, fermo l'annullamento senza rinvio con riguardo ai reati sub *A-bis.1*, *A-bis.4* e *A-bis.5*, il ricorso va nel resto rigettato, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 416-*bis*, comma primo, cod. pen., del fatto rubricato sub *A-bis*.

**P. Q. M.**


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 12 dicembre 2019 in relazione ai capi *A-bis.1*, *A-bis.4* e *A-bis.5*.

Riqualificato il fatto sub *A-bis* ai sensi degli artt. 110, 416-*bis*, comma primo, cod. pen., rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 25/6/2020

Il consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



DEFINIZIONE